

Purtroppo l'Italia ha una lunga esperienza nel campo della criminalità organizzata e ha, quindi, strumenti legislativi avanzati e altri in via di perfezionamento.

La sua esperienza può essere considerata una buona pratica per gli altri Stati membri dell'Unione europea che hanno tali problemi.

Purtroppo le due leggi e la proposta di legge sono in italiano.

L'Italia ha due leggi sulla confisca dei beni della criminalità organizzata:

- la legge n ° 109 del 1996, concernente l'uso dei fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata .

<http://www.stampoantimafioso.it/wp-content/uploads/2011/07/Legge-109-96.pdf>

- la legge che istituisce l'Agenzia nazionale per la gestione dei beni sequestrati e confiscati.

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010;50>

Questi due strumenti sono necessari ma non sufficienti. Infatti, i lavoratori delle imprese confiscate, che non sono criminali, rimangono senza tutela quando si verifica la confisca. In Italia si stima che circa 80.000 persone hanno perso il lavoro perché ci sono lacune nelle norme vigenti.

Il 3 giugno 2013, è stata presentata al Parlamento italiano una nuova proposta di legge che propone popolari "misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata."

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=17PDL0007980

Questa proposta è stata sostenuta da molti sindacati, cooperative e associazioni (Cgil, Libera, Acli, Arci, Avviso Pubblico, Legacoop, Sos Impresa e Centro Studi Pio La Torre).

Il disegno di legge prevede:

- nuovi strumenti di politica per evitare il fallimento delle imprese fin dalla fase di sequestro e

- l'introduzione di un fondo di rotazione (finanziato da una piccola porzione del denaro sequestrato alla mafia) per facilitare l'emergere

della legalità e per dare un nuovo impulso a queste società. Un articolo è molto importante per il mondo dell'economia sociale:

Art. 9.

(Destinazione a fini sociali delle aziende confiscate).

1. Le cooperative costituite dai lavoratori delle aziende confiscate possono avvalersi, con diritto di prelazione, degli incentivi economici previsti dalla legge 7 agosto 1997, n. 266.
2. Le cooperative costituite ai sensi del comma 1, nella fase di avvio dell'attività produttiva successiva alla rilevazione e per un periodo non superiore a cinque anni, possono impiegare personale con qualifica dirigenziale il cui rapporto di lavoro è cessato. In tale caso per il personale con qualifica dirigenziale possono essere utilizzati gli incentivi di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266, con diritto di prelazione rispetto al reimpiego dei dirigenti presso aziende non confiscate.
3. Le agevolazioni previste dagli articoli 5, 6 e 7 si estendono alle imprese cooperative costituite da ex lavoratori delle aziende confiscate che esercitano il diritto di prelazione.